

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: RIATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ.

Il Sindaco

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

- Il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

Preso atto dei contenuti dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

Preso atto, altresì, dei contenuti dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 Del 17/05/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

Viste le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia;

Visto il Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Verificato il rallentamento dell'emergenza epidemiologica e l'improrogabile necessità di riprendere le diverse attività produttive e commerciali tra le quali rientra anche il mercato settimanale;

Visto il proprio comunicato in data 05 marzo 2020, Protocollo Generale n. 5247, con il quale sospendeva lo svolgimento del mercato settimanale cittadino con decorrenza immediata e sino a nuova comunicazione;

Richiamata la propria Ordinanza n. 23 del 06/05/2020 *“Riattivazione temporanea del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, nelle giornate di venerdì 8 e 15 maggio 2020. Definizione linee operative”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 25 del 13/05/2020 *“Riattivazione temporanea del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, nelle giornate di venerdì 8 e 15 maggio 2020. Modifica dislocazione e relativa planimetria”*;

Considerato che i mercati dei giorni 8 e 15 maggio 2020, si sono svolti nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riscontrando l'apprezzamento sia da parte della cittadinanza, che da parte degli operatori del mercato;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 03 aprile 2017;

Ritenuto, altresì:

- di determinare le seguenti modalità di apertura e gestione del mercato, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti;
- che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Richiamato l'art. 50, commi 4 e 5, del D.L. vo 18 agosto 2000, N 267;

ORDINA

la riattivazione, da venerdì 22 maggio 2020, del mercato settimanale del venerdì, alle seguenti condizioni:

1. Il posizionamento dei banchi di vendita sia alimentari che non alimentari verrà effettuata secondo l'abituale ubicazione, tranne che per i banchi n. 96, 97, 98 e 100 ubicati in Via Dante Alighieri, che verranno ricollocati provvisoriamente, per ragioni di sicurezza e viabilità in Piazza Vittorio Emanuele II, nei posti liberi non assegnati, tenendo conto delle dimensioni dei posteggi, come segue:

Posteggio come da concessione originaria	Posteggio provvisoriamente assegnato	Settore Merceologico di cui alla concessione originaria:	Ditta	ml	ml	mq
96	84	Vendita di abbigliamento, accessori ed affini.	Girardi Marco	8,5	4	34
97	88	Vendita di abbigliamento, accessori ed affini.	Zhou Hai Zhou	7,2	4	28,8
98	16	Vendita di abbigliamento, accessori ed affini.	Bounafa Karim	6	4	24
100	11	Vendita di abbigliamento, accessori ed affini.	Monfredini Francesco	9	4	36

2. Il mercato settimanale si svolgerà con accesso dei visitatori dalle ore 07:00 alle ore 13:00; ad ogni operatore sarà consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 05:00, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da automezzi ed attrezzature entro le ore 14:00;
3. I titolari di posteggio dovranno garantire:
 - a. Autoriduzione di 1 metro del proprio banco espositivo, condizione necessaria per poter occupare il proprio posto;
 - b. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - c. L'obbligo dell'uso delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - d. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - e. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi delle attività;
 - f. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - g. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - h. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
4. Altre misure logistiche, organizzative:
 - a. Posizionamento di segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che indirizzi gli utenti ai varchi di accesso e uscita;
 - b. Informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

- c. Posizionamento ai varchi di ingresso dell'area mercatale di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere;
5. Rispetto, sia all'interno dell'area del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti, i singoli titolari di posteggio adotteranno ulteriori ed idonee misure di mantenimento di tale distanza interpersonale tra le persone in attesa dell'accesso all'area di vendita o di essere servite;
6. Al fine di evitare gli assembramenti di persone:
 - a. I portici e le arcate della Piazza Vittorio Emanuele II e delle Vie Dante Alighieri e Roma, in particolare, dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro;
 - b. La presenza nei locali dei Pubblici Esercizi, bar, NON dovrà superare la capienza massima stabilita in relazione alla superficie del locale.

AVVERTE CHE

le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da € 400,00= a € 3.000,00= ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020.

DEMANDA

All'Ufficio Commercio:

- L'inoltro per posta elettronica della presente ordinanza ad ogni singolo operatore commerciale su area pubblica e ai titolari dei pubblici esercizi ubicati in Piazza V. Emanuele II, via Dante Alighieri e via Roma;
- L'individuazione dei posteggi attualmente non occupati in Piazza Vittorio Emanuele II nei quali nei quali saranno trasferiti provvisoriamente per ragioni di sicurezza e viabilità i banchi merceologici attualmente ubicati in via Dante Alighieri.

All'Ufficio Tecnico Comunale:

- La perimetrazione dell'area di mercato con transenne e nastro bianco e rosso con accessi e uscite autorizzate, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale, per consentire il presidio finalizzato a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- La collocazione della segnaletica stradale per la deviazione del traffico sulle intersezioni stradali e la pulizia dell'area mercatale alla fine della manifestazione.

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale ed alle Forze di Polizia:

- il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA, PER OPPORTUNA CONOSCENZA

- al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Orzinuovi;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia;
- ad A.T.S. Brescia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D. Lgs n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 2. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Il Sindaco
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA